

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 06 marzo 2026

L'anno 2026 il giorno 6 del mese di marzo alle ore 15.00 presso la sede sociale dell'Associazione si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "SHEKINAH WEND-ZIIRI ETS" in prima convocazione.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato mezzo mail agli associati in data 18/02/2026 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto associativo
- 2) Varie ed eventuali

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Drillon Christiane Jacqueline Ramella che propone come segretario verbalizzante il Sig. Mazza Gabriele Biagio che accetta.

Sono presenti n. 3 associati iscritti di cui n. 3 in proprio e n. 0 per delega.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto. In particolare, viene evidenziato che l'adeguamento si rende necessario al fine di conformare lo statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in vista dell'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS)

e della conseguente iscrizione al RUNTS.

A tal fine, si dà atto che sono stati svolti i necessari approfondimenti normativi e valutazioni in merito ai requisiti previsti dalla disciplina di riferimento, verificando in particolare il rispetto degli elementi essenziali di cui all'art. 4 del già menzionato decreto, nonché delle ulteriori disposizioni applicabili.

Viene inoltre precisato che, all'esito delle suddette valutazioni, l'ente ha individuato come forma più idonea quella di ETS risultando soddisfatti i relativi requisiti previsti dalla normativa di settore.

Segue la lettura delle modifiche proposte allo statuto in vigore che gli associati trovato adeguato alle finalità dell'Associazione.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

Tutti gli associati, esprimendo verbalmente il proprio voto, si dichiarano favorevoli all'approvazione del nuovo statuto.

L'Assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare le modifiche dello statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata

Esaurito l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Presidente

*Silvia Cristiane
Jacqueline Pamela*

Il Segretario

Marina G. M. Rey

STATUTO SHEKINAH WEND-ZIIRI ETS

ART. 1 (Costituzione)

È costituita l'Associazione denominata **SHEKINAH WEND-ZIIRI ETS**

ART. 2 (Sede Legale)

L'associazione ha sede legale in VIA PIAVE 40 – 20009 VITTUONE (MI)

ART. 3 (Principi Fondamentali)

L'Associazione non ha fini di lucro, perciò è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

ART. 4 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

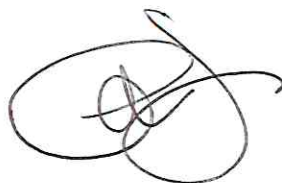
ART. 6 (Finalità)

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche Sociali.

Ai sensi dell'art. 21 del C.T.S. l'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità solidaristiche di pubblica utilità:

- a) Essere di ausilio e sostegno materiale e morale per i soggetti in stato di sofferenza fisica e psicologica presenti sul territorio;
- b) Favorire l'istruzione, l'educazione, la socializzazione e l'integrazione sociale dei cittadini tutti, siano essi italiani o stranieri;



- c) persegue finalità di solidarietà sociale nell'ambito del sostegno economico, sociale ed educativo del Burkina Faso, senza però escludere la possibilità di intervento per altre realtà aventi le stesse o similari finalità.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017, in favore degli Associati, dei loro familiari e dei terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari Associati.

L'Associazione è basata, inoltre, sulla libera e volontaria adesione da parte degli aspiranti soci che avviene con domanda dell'interessato al Consiglio Direttivo, il quale delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. In caso di comunicazione di diniego motivato è previsto il ricorso all'Assemblea dei Soci.

ART. 7

(Attività di Interesse Generale)

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- **Lettera A)** Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **Lettera C)** Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **Lettera D)** Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **Lettera I)** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **Lettera L)** Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **Lettera Q)** Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- **Lettera R)** Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- **Lettera U)** Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

L'Associazione svolge, inoltre, sia a livello locale, che nazionale, attività di sensibilizzazione e di informazione sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di



apposite convenzioni, ovvero con gli altri Enti regionali e nazionali, aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n.117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

ART. 8

(Attività diverse)

L'Associazione può inoltre svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel precedente art. 3 del presente Statuto, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e dai relativi provvedimenti attuativi.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa ovvero nella nota integrativa al bilancio.

ART. 9

(Raccolta Fondi)

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzativa e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 10

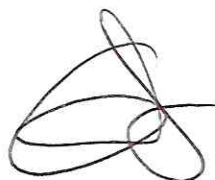
(Ammissione)

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 11

(Diritti e doveri dei Soci)

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.



La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, non è rivalutabile e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione/dall'Assemblea.

ART. 12 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

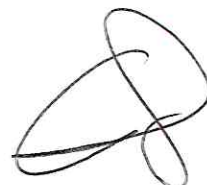
La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 13 (Gli organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- L'Organo di Amministrazione
- Presidente dell'Associazione



- L'Organo di Controllo e di revisione legale (nei casi previsti dalla legge)

Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) anni ed i loro componenti possono essere riconfermati.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.

ART. 14 (L'assemblea dei soci)

L'Assemblea dei Soci è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto diretto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un solo voto, purché egli sia regolarmente iscritto nel libro dei Soci da almeno 3 (tre) mesi.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente dell'Associazione.

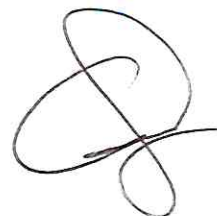
Tutti i Soci, ad eccezione di quanto previsto in caso di assemblee tenute in modalità di videoconferenza, possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro apposita delega scritta. Ciascun Socio, nelle sole assemblee tenute di presenza, può rappresentare fino ad un massimo di un Socio. La delega, inoltre, non può essere conferita ad un componente dell'Organo di Controllo o di Revisione Legale, ovvero ad un dipendente dell'Associazione che non sia Socio.

ART.15 (Competenze dell'Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei Soci ordinaria ha il compito di:

- a) Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione, scegliendoli tra i propri Associati, che si sono distinti per onorabilità, capacità e fedeltà, nonché per l'attività di servizio prestata a favore dell'Associazione.
- b) Determinare ed approvare il programma di attività dell'Associazione.
- c) Approvare il rendiconto-bilancio di esercizio e l'eventuale preventivo.
- d) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed alle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dai loro comportamenti contrari al presente Statuto, al regolamento interno ovvero alla legge.
- e) Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione ovvero di delibere di esclusione.
- f) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza.
- g) Approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dall'Organo di Amministrazione.
- h) Fissare l'ammontare del contributo associativo annuale su proposta dell'Organo di Amministrazione.
- i) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua diretta competenza.

L'Assemblea dei Soci straordinaria ha, invece, il compito di:



- j) Deliberare sulle modifiche del presente Statuto.
- k) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione ovvero la scissione dell'Associazione.

ART. 16
(Convocazione dell'Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione stessa.

L'Assemblea dei Soci si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente dell'Associazione ovvero su richiesta motivata e firmata da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea dei Soci è convocata mediante comunicazione scritta da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei singoli destinatari. Il suddetto avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora per la prima e la seconda adunanza. Qualora l'Assemblea fosse prevista in modalità di videoconferenza, la suddetta convocazione deve contenere anche l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza, previo consenso della metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto, che dovrà essere prestato e recepito dal Presidente dell'Associazione in forma scritta, prima dell'invio della relativa convocazione. Le Assemblee tenute in modalità di videoconferenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del presente Statuto, non sono ammesse deleghe.

ART. 17
(Validità dell'Assemblea dei Soci e modalità di voto)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.



Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ART. 18 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 19 (L'Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività, rimangono in carica per la durata di 1 (uno) anno esercizi e possono essere rieletti.

ART. 20 (Competenze dell'Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il programma di attività e il bilancio consuntivo;

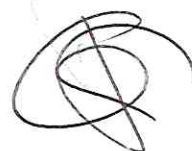


- proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 21 (Funzionamento dell'Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.



l'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

ART. 22 **(Il Presidente dell'Associazione)**

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 1 (uno) anno e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

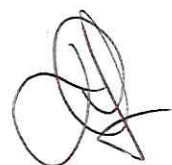
ART. 23 **(Il Segretario e il Tesoriere)**

Il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione sono eletti, a maggioranza dei voti, dall'Organo di Amministrazione, durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente dell'Associazione nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario dell'Associazione, in particolare, compete:

- La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci e dell'Organo di Amministrazione.
- Di curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea dei Soci e dell'Organo di Amministrazione.
- La redazione dei libri verbali, nonché del libro dei Soci e del libro dei Volontari.



Al Tesoriere spetta, invece, il compito di:

- Tenere ed aggiornare i libri contabili.
- Predisporre il bilancio dell'Associazione e l'eventuale preventivo.
- Di operare con banche e/o uffici postali, nonché di aprire ovvero estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e, comunque, eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari.

Il Tesoriere ha, inoltre, firma libera e disgiunta dal Presidente dell'Associazione per importi il cui limite massimo viene definito direttamente dall'Organo di Amministrazione.

ART. 24 (L'Organo di Controllo e di revisione legale)

L'Assemblea dei Soci nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge (art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017), ovvero, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. Se l'Organo di Controllo è collegiale, lo stesso si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, che durano in carica per 3 (tre) esercizi. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza. L'Organo di Controllo elegge al proprio interno un Presidente.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di Organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere direttamente ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie circa l'andamento delle operazioni sociali ovvero su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve però essere costituito da revisori legali, iscritti nell'apposito registro. In caso contrario, l'Assemblea dei Soci delibera la nomina di un revisore legale dei conti ovvero di una società di revisione, esterni all'Associazione ed iscritti nell'apposito registro.

ART. 25 (Libri Sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;



- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e. il libro dei volontari contenente i nominativi dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

ART. 26 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote sociali annue;
- b) Contributi privati;
- c) Contributi pubblici;
- d) Donazioni e lasciti testamentari;
- e) Rendite patrimoniali;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017;
- g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017;
- i) Corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) Entrate derivanti da attività effettuate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ovvero dai regolamenti.

ART. 27 (Scritture Contabili)

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 28 (Esercizio Sociale)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.



Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea

ART. 29 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la vita dell'ente ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo sviluppo delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato direttamente dall'Assemblea dei Soci, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica ed analogo scopo.

ART. 31 (Disposizione Finali)

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017

